



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) –
ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella **la sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	<u>BONTEMPI GIORGIO</u>	X		6	<u>BERTENI RENATO</u>	X	
2	<u>ZANET GIUSEPPE</u>	X		7	<u>BARUZZI SEBASTIANO</u>	X	
3	<u>BRESCIANI ENRICO</u>	X		8	<u>CIRELLI CRISTIAN</u>	X	
4	<u>SILQUA PAOLO</u>	X		9	<u>FRANCINELLI SILVIA</u>	X	
5	<u>BERNARDELLI CRISTIAN</u>	X		10	<u>GIUSTACCHINI DANIELA</u>		X

PRESENTI: 9

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Bontempi Giorgio** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2019..

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*..

ATTESO che:

- la Direzione Centrale della Finanza Locale con [comunicato del 26 novembre](#) ha ufficializzato il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. [Direzione Centrale della Finanza Locale, comunicato del 26 novembre 2018.](#)
- Con [D.M. 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno \(G.U. 2 febbraio 2019, n. 28\)](#) - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con contestuale conferma dell'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31 marzo 2019.

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.
- in caso di ritardi da parte del concessionario/affidatario del servizio di gestione dei rifiuti il Comune non può comunque approvare autonomamente il piano finanziario predisposto dal proprio gestore, dovendo, in base a quanto precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, parere 8 maggio 2014, n. 125, chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi intestati alla Regione.
- il termine ultimo per l'approvazione delle aliquote non è ancorato al termine di approvazione del proprio bilancio comunale ma alla data ultima prevista in generale per l'approvazione del bilancio comunale;
- In ordine alla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del proprio bilancio si veda la Risoluzione 2 maggio 2011, n. 1/DF e la risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze ove si precisa che, ad avviso del Ministero

dell'Interno, le variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazioni del bilancio comunale, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo bilancio.

Va, infine, precisato che le tariffe Tari possono essere variate entro il 30 luglio 2019, in sede di verifica degli equilibri, per quanto previsto dall'art. 193 del Tuel, con l'ulteriore precisazione che tale termine non può essere utilizzato per le tariffe Tari corrispettivo, in quanto queste sono slegate dagli equilibri di bilancio.

L'art. [1, comma 683, L. n. 147 del 2013](#), prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio comunale è chiamato ad approvare entro tale data il piano economico finanziario e le correlate tariffe TARI, nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti sono propedeutici.

Con riferimento alla tariffa, va esclusa l'ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-quinquiesdecies, art. [10, D.L. n. 192 del 2014](#), limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della TARI; si riepande pertanto, nella fattispecie, il principio generale di cui all'art. [1, comma 169, L. n. 296 del 2006](#), che, nell'ipotesi di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine d'approvazione del bilancio di previsione, considera prorogate di anno in anno le tariffe previgenti.

[Corte dei conti-Sicilia, delibera 2 febbraio 2016, n. 49](#)

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

ATTESO che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, legge 147/2013)

Fino al compimento della completa utilizzabilità dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, legge 147/2013)

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale (art. 1, comma 646, legge 147/2013)

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI **non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

Per i produttori di tali rifiuti, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

In sostanza il Comune dovrebbe stabilire **l'esonero della TARI per depositi e magazzini delle attività produttive**, esonero che, interpretando letteralmente la norma, potrebbe intendersi obbligatorio (art. 1, comma 649, legge 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e, e bis, e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, legge 147/2013)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, legge 147/2013)

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, il comune indica:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (art. 1, comma 682, legge 147/2013)

Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE) (art. 1, comma 27, della legge 208/2015).

Il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (art. 1, comma 652, legge 147/2013)

Viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 27, della legge 208/2015)

Le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

Tra le componenti di costo del piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-Tia-Tares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

Tanto a' sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Doiché detta disposizione ha previsto che "tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)". La norma infatti consente di inserire nel piano finanziario della TARI costi che non sono riferibili alla TARI stessa, poiché riguardano annualità pregresse in cui erano vigenti la TIA1, la TIA2 e la TARES.

RIFIUTI ASSIMILATI.

[Art. 195, comma 2, lett. e\), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 \(G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96\).](#)

L'assimilare (rectius, equiparare) un rifiuto speciale al rifiuto urbano comporta almeno 3 effetti: 1) i rifiuti (urbani e assimilati) diventano "comuni" sotto vari profili, senza differenze gestionali, godendo di un regime amministrativo "agevolativo" (no formulario rifiuti, no registro carico/scarico, no MUD,etc.); 2) i rifiuti assimilati ricadono (salvo per il recupero) nel regime di privativa del servizio pubblico locale; 3) i produttori dei rifiuti assimilati (insistenti con locali e aree nel territorio comunale) sono assoggettati alla Tari-tariffa puntuale: un provento a struttura e funzione binomia. Una parte fissa (ancorata ad aspetti tributari, per le externalità di cui potenzialmente si gode. Ad es. spazzamento aree pubbliche, gestione uti cives) e una parte variabile (un pseudo corrispettivo del servizio, gestione uti singuli). Diversamente, il rifiuto rimane nello spazio "privatistico" di/nel mercato, avvalendosi per la gestione di soggetti privati con loro "prezzi", fermo restando la responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti speciali del rispetto della normativa rifiuti.

Tratto da. "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DEI SINGOLI SERVIZI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA' DI GESTIONE Orientamenti preliminari Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF Mercato di incidenza: ciclo dei rifiuti 27 dicembre 2018"

La Commissione europea ha recentemente pubblicato il Pacchetto sull'economia circolare che modifica le principali Direttive sui rifiuti. In particolare si evidenziano: a) la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: Direttiva 2018/851/UE) che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; b) la Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli **imballaggi** e i rifiuti di imballaggio; Le nuove Direttive sono in vigore dal 4 luglio 2018; il termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 4 luglio 2020.

4.4 Più in dettaglio, la Direttiva 2018/851/UE prevede, al fine di promuovere una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse naturali, l'implementazione di un modello di economia circolare. Riprendendo il quadro definitorio fornito dalla Direttiva quadro sulla gestione dei rifiuti (articolo 3, Direttiva 2008/98/CE), la predetta Direttiva stabilisce una nuova definizione di "rifiuto urbano" (articolo 2ter), in base alla quale si considerano **rifiuti urbani i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti dalle famiglie e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti equiparabili ai rifiuti prodotti dalle famiglie per natura e composizione**; si considerano, invece, **esclusi dal novero dei rifiuti urbani**, i rifiuti provenienti dalla **produzione**, dalla **agricoltura**, dalla **silvicoltura**, dall'**itticoltura**, dalle **fosse biologiche**, dalle **reti fognarie** e dagli **impianti di trattamento**, compresi i **fanghi di depurazione**, dai **veicoli fuori uso** e dalle **attività di costruzione e demolizione**. Questa precisazione rende indispensabile la definizione, a livello nazionale, dei criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle imprese."

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle **istituzioni scolastiche**, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art. 1, comma 655, legge 147/2013)

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art. 1, comma 656, legge 147/2013)

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (art. 1, comma 657, legge 147/2013)

PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DEROGHE/ RIDUZIONI TARIFFARIE. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli, Sezione 1 Sentenza 9 gennaio 2019, n. 125 Data udienza 19 dicembre 2018.

“(...) L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre **le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti** (cfr., Cassazione civile sez. trib., 22/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep. 22/09/2017), n. 22130).

In relazione, ad esempio, alle ipotesi in cui è prevista l'esclusione dalla corresponsione della TARI, l'art. 1, comma 649 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Da tale normativa, dunque, emerge che, in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, **non è prevista l'esclusione della corresponsione della TARI per il solo fatto che il contribuente proceda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti; è, infatti, prevista solo la possibilità di una riduzione dell'ammontare della stessa.**

Va, peraltro, evidenziato che la possibilità dello smaltimento dei rifiuti alternativo a quello comunale non può essere frutto di un'iniziativa privata, ma deve essere concordata con l'amministrazione comunale. Tanto si desume, peraltro, anche dal cd. “baratto amministrativo”, previsto dall'art. [190 del d.lgs. 50/2016](#), secondo cui “Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”. La stessa norma dispone che “In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa (...)”

art. 1, comma 659 della legge n. 147/2013, secondo cui “il comune con regolamento di cui all’art. [52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), può prevedere **riduzioni** tariffarie ed **esenzioni** nel caso di: a) abitazioni con **unico** occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso **stagionale** od altro uso **limitato e discontinuo**; c) locali, **diversi** dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso **stagionale** o ad uso **non continuativo**, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di **sei** mesi all'anno, **all'estero**; e) fabbricati **rurali** ad uso **abitativo**; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.””.

Nel Prototipo di regolamento, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze, per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sostituita dalla TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comma 5 dell'articolo 10, rubricato «Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio», è espressamente indicato che «per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il mese di ... dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate».

A ciò bisogna aggiungere che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di TARSU, ma che può estendersi anche alla TARI, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, **grava sull'interessato un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali**, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 9214 del 13 aprile 2018, n. 7647 del 28 marzo 2018, l'ordinanza n. 3799 del 16 febbraio 2018, le sentenze n. 21250 del 13 settembre 2017 e n. 5377 del 4 aprile 2012).

In particolare, nella sentenza n. 9214 del 13 aprile 2018, la Corte di Cassazione precisa che «il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'articolo [62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), è, invero, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla **presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.**» (vedi anche [Cass. n. 11351 del 6 luglio 2012](#); [Cass. n. 17703 del 2 settembre 2004](#)).

RICHIAMATI i **commi 641-668** dell'articolo 1 della legge **n. 147/2013**, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, (integrati dalle pertinenti disposizioni esposte agli artt. 682 ÷ 683 e 690 ÷ 692), che comportano:

- criteri ministeriali qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani di determinate tipologie di rifiuti speciali prodotti da un gran numero di attività extradomestiche,;
- la riorganizzazione del servizio rifiuti per ambiti territoriali, dopo la pronunciata soppressione, ad opera del [D.L. n. 179/2012](#) (poi convertito nella [Legge n. 221/2012](#)), delle originarie Autorità d'Ato su base provinciale, con previsione di nuovi (e sostitutivi) **ENTI D'AMBITO**, comunque, con conferma dell'erogazione del servizio in area vasta, ad opera di un unico gestore imprenditoriale;
- il fatto che rimangano in capo ai singoli Comuni le determinazioni tariffarie per la copertura dei costi del servizio fornito dal gestore, sia attraverso la più diffusa forma tributaria, che nei casi (per ora, in effetti, abbastanza circoscritti), di intervenuta opzione dei comuni per il regime privatistico di tipo commerciale, consentito dal comma 668, anche in assenza dei sovraordinati criteri d'emanazione ministeriale, previsti, per ora solo sulla carta, dal cit. comma 667;

- all'interno di ciascun ambito territoriale (riformato o meno) di prestazione del servizio, una frammentaria e disomogenea risposta, articolata Comune per Comune, all'esigenza di reperire il gettito per la copertura dei costi sostenuti dal gestore, per lo più, mediante un prelievo di natura tributaria imposto dai Comuni, ma talora, attraverso una "tariffa corrispettivo" di tipo commerciale, ancora una volta deliberata su base comunale, ma applicata alle singole utenze direttamente dal gestore, il cui gettito costituisce entrata propria di quest'ultimo, senza più "interagire" col bilancio comunale.

ATTESO che, come previsto dal comma 691 dell'art. 1 della [L. 147/2013](#), *"I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare l'accertamento e la riscossione della TARI.... ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti."*

VISTA la "Guida Operativa alla definizione e gestione della TARI", stilata dalla fondazione IFEL per conto dell'ANCI che ha perseguito il lodevole obiettivo di affrontarne "le più importanti problematiche interpretative e applicative, nonché di analizzare in maniera approfondita e articolata la potestà regolamentare comunale, con particolare attenzione alla gestione delle riduzioni e delle agevolazioni", contestualmente proponendo il ricorso allo strumento tributario e a quello regolamentare, per distribuire, nei termini più corretti ed equi, il prelievo tributario posto a carico delle utenze, nell'implicito riconoscimento, allo stato di fatto, di diffuse situazioni di pressione impropria, a carico di alcune categorie della platea contributiva, con particolare riferimento a quelle non domestiche.

Pone anche l'accento sull'obbligo di individuare, attraverso il regolamento, "le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci, ai quali si estende il divieto di assimilazione". Particolarmente ben fatto il cap. 3 "LE AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA", che analizza le diverse tipologie di agevolazioni, articolandole in riduzioni obbligatorie e riduzioni facoltative, e separatamente trattando le agevolazioni collettive e quelle individuali, delle quali opera una dettagliata rassegna, ivi comprese quelle, facoltative, recentemente introdotte dalla legge sulla "Green economy" del dicembre 2015. (Es.: "Compostaggio di Comunità, "Attività di prevenzione della produzione di rifiuti", ecc.)

EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

ATTESO in particolare che il decreto **legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014)**, ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- stabilendo l'**assoggettabilità** a tassa delle superfici in cui si producono **rifiuti speciali assimilati** agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività **produttive** per le quali opera il **divieto di assimilazione** dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660).

RIBADITO che il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle **categorie** di attività con **omogenea potenzialità** di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle **riduzioni** tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali **riduzioni** ed **esenzioni** che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività **produttive** di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di **riduzione** rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
6. i termini di versamento del tributo.

Il comune può deliberare, con regolamento, **ulteriori riduzioni ed esenzioni** rispetto a quelle sopra citate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (art. 2, comma 1, lett. e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP (art. 1, comma 664, legge 147/2013)

E' fatta salva l'applicazione del **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Dlgs.504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (art. 1, comma 666, legge 147/2013)

Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di **misurazione puntuale** della **quantità** di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 667, legge 147/2013)

I comuni che hanno realizzato **sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti** al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una **tariffa avente natura corrispettiva**, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, legge 147/2013).

L'art. 32 della legge 221/2015 (collegato ambientale) prevede che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti i target di **raccolta differenziata** di rifiuti urbani e assimilati nella misura del **65%**, è applicata

un'**addizionale del 20%** al tributo di conferimento dei **rifiuti in discarica** a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. L'adeguamento va raggiunto entro i prossimi due anni (cioè entro il 2018)

La TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell'occupante, è stata introdotta nell'ordinamento tributario locale, quale componente della IUC, dalla [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ne detta la disciplina all'art. 1, dal [comma 641](#) al [comma 668](#).

Il [comma 650](#), dell'art. 1, precisa che la TARI è corrisposta in base a Tariffa, commisurata ad anno solare, e il successivo [comma 651](#) dispone che il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).

Questa commisurazione, conosciuta più comunemente come "metodo **normalizzato**", detta le regole ed i criteri di determinazione della Tariffa e, nel suo [Allegato 1](#), individua i costi da coprirsi ed i coefficienti di attribuzione, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche e non domestiche.

Poiché il "metodo normalizzato", nella sua pratica attuazione, è risultato di difficile applicazione, il legislatore, al [comma 652](#), dell'art. 1, [L. n. 147 del 2013](#), ha previsto che il Comune, in alternativa ai criteri dettati dal "**metodo normalizzato**" e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14, [Dir. n. 2008/98/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la Tariffa alle **quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni **categoria** o **sottocategoria** omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più **coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa** di rifiuti.

ATTESO che con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato **il 20 aprile 2017 e pubblicato in G.U. il 22 maggio 2017** sono stati introdotti i **criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti urbani residui conferiti** e per la realizzazione di sistemi di gestione che consentano di attuare una tariffa commisurata al servizio reso. I Comuni che, nelle more dell'adozione del decreto da parte del Ministero, abbiano adottato in via autonoma propri criteri di misurazione puntuale del rifiuto conferito, dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto entro due anni.

Lo scopo del decreto è indicato esplicitamente nel dettare i criteri necessari ai Comuni per l'adozione di: "a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso". Ciò consentirà l'introduzione di un "effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (art. 1, D.M. cit.).

Ciò posto, il decreto definisce il "rifiuto urbano residuo (RUR)" come "il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" e l'"utente" del servizio come la "persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze". Le "utenze" sono individuate con una terminologia simile a quella utilizzata nel corso degli anni per definire il presupposto oggettivo dei tributi sui rifiuti: sono infatti "utenze" le "unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un 'utente'" (art. 2, D.M. cit.). Il decreto individua le modalità di identificazione delle utenze, come primo passo per la quantificazione puntuale dei rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna di esse. Viene così stabilito che l'identificazione deve avvenire "mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza" (art. 3, D.M.). Il codice così assegnato a ciascuna utenza può anche essere collegato al relativo codice fiscale e deve essere letto "attraverso idonei dispositivi elettronici di

controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico" (art. 5, D.M. cit.).

Dovrebbe trattarsi, in definitiva, di dispositivi c.d. RFID o di codici a barre, che consentano di ricollegare senza dubbi il rifiuto conferito al singolo codice personale e, quindi, alla singola utenza.

Il codice così rilevato deve inoltre consentire di ricollegare a ciascuna utenza, "come requisito minimo", "il peso o volume della quantità di RUR conferito", fermo restando che attraverso il codice possono essere anche misurate "le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali" (art. 4, D.M. cit.).

Vengono poi dettate due modalità di misurazione del rifiuto conferito: è possibile la "pesatura diretta, con rilevazione del peso" oppure la pesatura indiretta "mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza" e "determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico". La pesatura, con l'una o con l'altra modalità, può avvenire "a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta", con "un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta", può essere "integrata nel contenitore adibito alla raccolta" o "effettuata presso un centro di raccolta" (art. 6, D.M. cit.). Possono anche essere adottati sistemi misti di pesatura (indiretta e diretta).

PRECISATO che:

- l'Ifel, l'istituto di finanza degli enti locali dell'Anci, con la nota 15 marzo 2016 ha evidenziato che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari per i *bed & breakfast*, poiché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa rifiuti, perché la potenzialità di produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile applicare la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz'altro superiore.;
- non può una delibera del consiglio comunale stabilire, ai fini della TARI, delle *tariffe* che fissano *per gli alberghi* degli importi superiori a quelle previste per le abitazioni, in mancanza di adeguata istruttoria e di motivazione; è pertanto da considerarsi illegittima tale delibera e deve essere annullata. Questo è quanto stabilito dal Tar Puglia, con la [Sent. n. 426](#), del 3 marzo 2016.
[T.A.R. Puglia, Lecce, 3 marzo 2016, n. 426](#)
- [Cass. civ. Sez. V, 09-11-2016, n. 22756](#) L'art. [62, comma 2](#), del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#) indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di **obiettiva impossibilità** di utilizzo dell'immobile che **non possono identificarsi** nella **mancata utilizzazione** dello stesso legata alla volontà od alle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area.
- [Commiss. Trib. Prov. Basilicata Potenza Sez. II, 12-10-2016](#) . E' illegittima per difetto di ragionevolezza e proporzionalità la delibera comunale di approvazione delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che equipari attività con **differenti capacità** produttive di rifiuti.
- [Cass. civ. Sez. V, 24-06-2016, n. 13120 \(rv. 640150\)](#) In tema di tassa per il deposito in discarica e, all'esito delle modifiche della l. n. 221 del 2015, in impianti d'incenerimento (cd. "**ecotassa**"), tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall'art. [3, commi 24 e 53](#) della [l. n. 549 del 1995](#), sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti (nella specie, la frazione organica stabilizzata - FOS - e i sovvalli) al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata - quest'ultima prevista, "per gli scarti ed i sovvalli di impianto di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili", nella misura pari al 20 per cento dell'ammontare fissato in via ordinaria - l'onere di provare la effettiva natura degli stessi. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Campania, 07/11/2011)

ATTESO che l'art. [36, L. n. 221 del 2015](#) (ex Collegato ambientale), al fine di favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti, dà la possibilità ai Comuni di prevedere **riduzioni** tariffarie ed **esenzioni** della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Secondo l'art. [36, L. n. 221 del 2015](#), le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.

La norma aggiunge la nuova lettera e-bis) all'art. [1, comma 659, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), cioè della Legge di stabilità 2014 -cui originariamente era "Collegato" il provvedimento - che ha disciplinato l'applicazione della TARI, la nuova tassa sui rifiuti - TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, sulla scorta di quanto già previsto per lo più dalla normativa in materia di Tares (che, contestualmente è stata abrogata).

Il successivo [D.L. n. 16 del 2014](#) (finanza locale) ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa.

Sotto tale profilo, la disciplina della TARI ha confermato le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares. Nello specifico quindi, in base al citato [comma 659](#) -comma modificato dall'ex Collegato Ambientale- il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, come ad esempio nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso limitato;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Comune può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate ([comma 660](#)), prevedendone la copertura finanziaria con apposite autorizzazioni di spesa fondate su risorse derivanti dalla fiscalità generale dello stesso Comune.

ATTESO che l'art. [37, L. n. 221 del 2015](#), le cui disposizioni mirano a incentivare il **compostaggio aerobico**, specificato adesso quale **"compostaggio individuale"** e "compostaggio di comunità" introduce due nuovi commi in due norme del TUA (ossia, gli artt. [208](#) e [214, D.Lgs. n. 152 del 2006](#)), prevedendo, rispettivamente:

- una riduzione della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per le utenze domestiche (con riferimento ai rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino) e non domestiche (residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche) che realizzano il compostaggio aerobico individuale (nuovo comma 19-bis dell'art. [208](#));
- L'art. [38](#), modificando l'art. [180, D.Lgs. n. 152 del 2006](#), prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, offrendo ai comuni la possibilità di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Viene prevista anche l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura **tributaria**, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire **l'integrale copertura** dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

ATTESO che, in caso di gestione consortile dei rifiuti, l'esigenza di affidare la redazione del piano al gestore del servizio discende dal fatto che questi è il soggetto maggiormente a conoscenza dei dati economici e tecnici necessari alla sua compilazione; nondimeno, dette informazioni -destinate a confluire nella determinazione della tariffa- oltre ad essere in parte già note all'amministrazione comunale, diretta beneficiaria del servizio, sono da questa ulteriormente verificabili proprio attraverso l'interlocuzione diretta con il soggetto che per suo conto gestisce il servizio. In questo scambio informativo aperto, non connotato da rigide ripartizioni di competenze, è ragionevole ritenere che la disciplina sui contenuti descrittivi del piano finanziario vada intesa in modo non formalistico ma funzionale all'obiettivo sostanziale di una informazione effettiva che dia conto dell'esattezza e della completezza dei dati necessari alla determinazione del riparto dei costi e alla quantificazione della tariffa comunale.

[T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 20 gennaio 2016, n. 78](#)

VISTO l'allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 183.430,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 92.202,00

COSTI VARIABILI € 91.228,00

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività.

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di provvedere in merito;

La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) prevede che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla scorta dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, DL 201/2011). Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del servizio. Il piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo 1, comma 683, L. 147/2013 e articolo 14, comma 23, DL 201/2011), mentre la sua approvazione è rimessa dalla legge al 'Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia'.

Il comma 683 chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del tributo). Ad ogni buon conto, la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l'illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario ([Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014,](#)).

Il piano, così come redatto dal gestore, deve necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al servizio, anche se non note al gestore in quanto compaiono nel bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti), che debbono comparire nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal [Dpr 158/1999](#), anche se sostenuti direttamente dal Comune ([Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell'8 maggio 2014](#)).

La legge pone il costo del servizio come limite massimo ai proventi della tassa.

Per scongiurare che, nonostante le previsioni del piano finanziario abbia a prodursi un risultato negativo a consuntivo, (il che può verificarsi sia per il gettito del tributo inferiore al previsto, sia perché i costi si sono rivelati superiori a quanto indicato nel piano finanziario), i Comuni possono *modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza con effetto retroattivo dal 1° gennaio* dell'anno, derogando al comma 169 della legge 296/2006, possibilità introdotta già nel 2013 (articolo 193 del Dlgs 267/2000, modificato dall'articolo 1, comma 444, legge 228/2012). Tale facoltà, tuttavia, è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri (con l'anno in corso 31 luglio) e a condizione che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.

L'*eccedenza di gettito* rilevata a competenza deve destinarsi ad abbattimento del tributo dovuto per l'anno successivo (Corte dei conti ([Campania, delibera 218/2013](#)) e ministero delle Finanze (Circolare n. 95/1994;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; n. 3 TARI.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti favorevoli n. nove, astenuti n. nessuno e contrari n. nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. nove Consiglieri comunali presenti e votanti:

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e della cornice normativa in premessa tratteggiata e che qui s'intende richiamata, il **piano Tariffario e Finanziario** relativo al costo del servizio di igiene urbana e alle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, Piano allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in € 183.430,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, come da allegato piano finanziario dei costi del servizio di igiene urbana, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. nove, astenuti n. nessuno e contrari n. nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. nove Consiglieri comunali presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria*

F.to Rag. Cavedaghi Paola

Agnosine, addì 15/03/2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

F.to Rag. Cavedaghi Paola

Agnosine, addì 15/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bontempi Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 08/04/2019 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.agnosine.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 08/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
